

**Foglio Informativo**Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 - Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

11.1 CREDITI DI FIRMA

**CREDITI DI FIRMA****INFORMAZIONI SULLA BANCA****MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.**

Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze

Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze

Tel. 055 24981 - Fax 055 242750 - Email [infocenter@mpscapitalservices.it](mailto:infocenter@mpscapitalservices.it)Sito internet: [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it)Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 4770 - Codice Gruppo (ABI) 1030.6 - Codice Banca (CAB) 10643  
C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze: 00816350482Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale sociale: Euro  
276.434.746,28 - Riserve (al 31.12.2009): Euro 792.350.848,10 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**Da compilare esclusivamente nel caso di OFFERTA FUORI SEDE**

Soggetto che procede all'offerta .....

Nome e Cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente .....

Indirizzo .....

Telefono ..... e.mail .....

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)

.....

Nome e cognome e ragione sociale  
del cliente cui il modulo è stato consegnato .....

Data

Firma per avvenuta ricezione

**CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA**

I "crediti di firma" sono operazioni fiduciarie con le quali la Banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui.

La Banca offre alla propria clientela i "crediti di firma" nella forma tecnica delle fidejussioni.

Le fidejussioni rappresentano un affidamento mediante il quale la Banca garantisce l'adempimento di un'obbligazione contratta dal cliente nei confronti di terzi. In pratica la Banca "impegna" la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela. Le fidejussioni possono essere a scadenza fissa oppure a tempo indeterminato.

**IRISCHI A CARICO DEL CLIENTE**

Qualora la Banca fosse chiamata ad onorare il credito garantito (escussione della garanzia rilasciata) si rivarrà sul cliente, che è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla Banca.

**GARANZIE**

Per la concessione del credito di firma la banca può richiedere garanzie quali fidejussioni, pegni e/o altre garanzie.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**N.B.:** come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

TASSI	VOCI	DETTAGLIO
	Durata	Di norma a medio e lungo termine.
Tasso di mora	Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dalla legge sull'usura (L.108/96) applicabile nel trimestre, aumentato del 48% e arrotondato ai 5 centesimi inferiori.	

SPESE	VOCI	COSTI
	<b>Commissione Annuale</b> (richiesta all'atto della stipula e poi trimestralmente in via anticipata, sull'importo della fideiussione in vigore)	Min. 1,00% - Max. 4,50%
	<b>Commissioni di istruttoria</b> una tantum su importo della fideiussione	Max. 2%
	<b>Drop Dead Fee</b> (richiesta in caso di rinuncia da parte del cliente all'utilizzo della fideiussione)	Min. 0,10% - Max. 1,00%
	<b>Commitment fee (commissione di impegno a finanziare)</b> - calcolata pro- tempore e pro-quota sull'importo stipulato non ancora utilizzato	Max. 50% dello spread
	<b>Commissione di anticipata estinzione</b> (per ogni anno solare, o frazione, di durata residua dell'operazione)	Min. 0,20% - Max. 0,80%
	<b>Arranging Fee</b> (commissione di organizzazione dell'operazione)	Min. 0,10% - Max. 2,50%
	<b>Waiver Fee</b> (commissione per mancato rispetto dei termini contrattuali)	Max. 1,25%
	<b>Term Out Fee</b> (commissione per l'esercizio della facoltà – già prevista dal contratto – di estendere la durata della fideiussione oltre la scadenza originaria)	Min. 0,05% - Max. 0,75%

**CLAUSOLE CONTRATTUALI**

**Recesso:** non è prevista, né a favore del cliente né della banca, la facoltà di recedere dal contratto.

**Mezzi di tutela stragiudiziale delle controversie:** il contratto richiama la facoltà del cliente di ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario quale modalità di risoluzione delle controversie alternativa alla tutela giudiziale. Per conoscere detto mezzo di tutela stragiudiziale si rinvia al sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)

**RECLAMI****Reclami e Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il reclamo è costituito da ogni atto con cui un cliente, che deve essere chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) alla banca un suo comportamento o un'omissione.

Gli indirizzi a cui inviare la contestazione scritta sono:

- ✓ posta ordinaria, con busta affrancata e indirizzata a Ufficio Compliance presso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, via Panciatichi n. 48, 50127-Firenze;
- ✓ posta elettronica, all'indirizzo e.mail: [reclami@mpscapitalservices.it](mailto:reclami@mpscapitalservices.it) ;
- ✓ numero fax per invio reclami : 055/240826 - attenzione Ufficio Compliance;
- ✓ consegna diretta presso le strutture della banca .

La Banca deve rispondere al cliente entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Inoltre, in relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5 comma 5, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria nonché secondo le competenze attribuite a ciascuno dalla legge e/o dal Regolamento di funzionamento:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128 - bis del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), presso la sede e i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito [www.mpscapiaservices.it](http://www.mpscapiaservices.it) (Attivabile solo dal cliente);
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), presso la sede e i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito [www.mpscapiaservices.it](http://www.mpscapiaservices.it) (Attivabile sia dalla Banca che dal cliente).

Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del contratto, di concordare per iscritto di esperire il procedimento di mediazione anche presso altri organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

**LEGENDA**

<b>Decadenza dal beneficio del termine</b>	Istituto posto a tutela del creditore che, al verificarsi di fattori quali l'insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie date ovvero la mancata costituzione delle garanzie promesse dal medesimo debitore, può esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito
<b>Fideiussione</b>	Concedendo una fideiussione la banca si obbliga verso il creditore e garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (art.1936 Codice Civile). L'uso della fideiussione si è progressivamente esteso in sostituzione del deposito di cauzioni (ad esempio nella partecipazione a gare da parte di

	imprese) in quanto non richiede all'impresa l'obbligo di immobilizzare somme anche rilevanti per periodi prolungati
<b>Risoluzione</b>	Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell'inadempimento nel pagamento delle rate o ad una delle altre cause comunque riepilogate in Contratto
<b>Surrogazione</b>	Istituto in virtù del quale un soggetto che ha pagato in luogo del debitore subentra nella posizione e nei diritti spettanti al creditore
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge 108/96 in materia di usura.